Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Venerdì, 14 marzo 1924** — **Numero 63**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3245.
Riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettorato dell'industria e del lavoro, istituito con la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, ha il compito:

a) di accertare l'esecuzione di tutte le leggi sul lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato con le eccezioni stabilite dalle leggi o determinate dal regolamento per l'esecuzione del presente decreto;

b) raccogliere e trasmettere al Ministero dell'economia nazionale notizie e informazioni relative alle condizioni ed allo svolgimento della produzione nazionale e in genere tutte quelle notizie che fossero richieste dal Ministero nei riguardi delle industrie o del lavoro;

c) adempiere tutte le altre funzioni indicate dalla legge 22 dicembre 1912, n. 1361 o stabilite da altre leggi o delegate dal Ministero dell'economia nazionale.

L'Ispettorato dell'industria e del lavoro è ordinato in base alle disposizioni del presente decreto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, rimangono in vigore le disposizioni della legge 22 dicembre 1912, n. 1361.

Art. 2.

Ai funzionari del ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, di cui alla tabella n. 81 annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, aventi grado di ispettori capi circolo, è affidata la direzione e l'andamento del circolo cui sono preposti. Gli altri funzionari compiono, sotto la direzione del rispettivo capo circolo, le mansioni demandate dalle leggi all'Ispettorato.

Gli ispettori laureati in medicina destinati presso i diversi circoli, possono essere posti alle dipendenze del capo circolo di cui all'art. 5 relativamente alle funzioni ad essi assegnate o per alcune di esse, restando per la parte disciplinare alle dipendenze del capo del circolo cui sono destinati.

Art. 3.

In ogni capoluogo di Provincia, che non sia sede di circolo, risiederà un ispettore principale o un ispettore od un ispettore aggiunto. Essi dipenderanno, per tutti i compiti che potranno essere loro affidati, dal rispettivo ispettore capo del circolo nella cui circoscrizione la Provincia è compresa.

L'organo locale delle assicurazioni sociali dovrà fornire un locale adatto per l'ufficio dell'ispettore.

Art. 4.

I capi circolo e gli ispettori residenti nelle singole Provincie, ove ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati e su proposta degli istituti di assicurazione sociale, potranno assumere persone adatte con contratto di lavoro, a tempo determinato.

L'assunzione di questi incaricati, le speciali funzioni ad essi affidate, specialmente nei riguardi dell'opera di propaganda e di divulgazione delle leggi sulle assicurazioni sociali, saranno disciplinate con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentiti gli istituti di assicurazione sociale.

Art. 5.

I circoli dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, avranno sede in Torino, Genova, Milano, Brescia, Padova, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, Cagliari.

Un circolo, che avrà sede in Roma, sarà retto da un capo circolo laureato in medicina.

La circoscrizione dei circoli sarà determinata e potrà successivamente essere variata con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 6.

Il Ministro per l'economia nazionale è autorizzato, per provvedere alle esigenze dei servizi dell'Ispettorato, ad assumere personale con contratti a tempo determinato, rinnovabili per periodi non superiori ad un quinquennio, e rescindibili, nonchè a stabilire, con suo decreto, le norme e le condizioni per detti contratti.

Non potranno trovarsi in servizio contemporaneamente più di centoventi persone assunte, nella suddetta forma, per i servizi ispettivi e più di quaranta per quelli di archivio, di copia, ecc.

I funzionari attualmente in ruolo hanno facoltà di optare, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto Ministeriale, e relativamente al grado da essi occupato in ruolo all'entrata in vigore del presente decreto, per il regime del contratto a tempo determinato.

Essi in tal caso sono ammessi a liquidare, secondo la loro anzianità di servizio alla data in cui cessarono di far parte del ruolo organico dell'Ispettorato, la pensione o l'indennità che possa loro competere a norma delle vigenti disposizioni.

Per i servizi di custodia e di pulizia si provvede esclusivamente mediante contratto di locazione di opera a tempo determinato, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'economia nazionale. Le persone addette a tali servizi non potranno eccedere il numero di quarantadue.

Art. 7.

Il decreto Ministeriale di cui al primo comma del precedente articolo stabilirà:

1° le norme e condizioni per l'assunzione e promozione del personale con contratti a termine;

2° la durata di detti contratti e le norme per la loro rinnovazione;

3° l'ammontare delle retribuzioni;

4° le norme disciplinari;

5° le norme relative alla rescissione dei contratti;

6° il trattamento di quiescenza del personale.

Art. 8.

All'atto dell'assunzione in servizio, gli impiegati a tempo determinato dovranno stipulare un contratto di assicurazione sulla vita nella misura e nei modi da stabilirsi ai sensi dell'articolo precedente e non avranno diritto ad altro trattamento di quiescenza o di pensione, fuori di quello derivante dal citato contratto.

Art. 9.

Il personale assunto con contratto a tempo determinato ha le stesse funzioni e gli stessi obblighi prescritti per il personale di ruolo dell'Ispettorato.

Art. 10.

Le condizioni per l'ammissione all'Ispettorato e per le promozioni di grado sono stabilite a norma degli art. 15 e 19 del R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e, in quanto non sia preveduto in detto decreto, dalla legge 22 dicembre 1912, n. 1361.

Ove speciali esigenze lo richiedano, il Ministro per l'economia nazionale potrà con suo decreto determinare che siano riservati alcuni dei posti di ispettore a laureati in medicina, scienze agrarie, fisiche e chimiche.

Gli ispettori che abbiano prestato lodevole servizio del loro grado per almeno sei anni, potranno essere ammessi a concorsi speciali per il passaggio al grado di ispettore principale. In nessun caso i posti così conferiti potranno eccedere il terzo dei posti di ispettore principale stabiliti nelle tabelle organiche.

Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risulteranno vacanti nei singoli gradi saranno conferiti mediante concorso con le norme che saranno stabilite con Regio decreto ai sensi dell'art. 19 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Potranno prender parte al concorso i funzionari del Ministero dell'economia nazionale che siano forniti di tutti i requisiti prescritti anche se abbiano superato il 35° anno di età.

Art. 11.

Dai capitoli 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16 e 17 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1923-1924 verranno stralciati, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale, i fondi attualmente devoluti, per i singoli capitoli, alle spese dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Detti fondi saranno inscritti nella rubrica « Lavoro », dello stato di previsione suddetto per tutte le spese dell'Ispettorato, meno quelle per gli stipendi, ai quali si provvederà col capitolo 98.

Art. 12.

Le spese tutte, comprese quelle per i contratti di assicurazione di cui all'art. 8, derivanti dall'applicazione del presente decreto, per la parte che eccede il totale degli attuali stanziamenti di bilancio per i servizi dell'Ispettorato e degli stanziamenti per le spese di personale in dipendenza dell'attuazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 — che rimane a carico dello Stato — saranno poste a carico degli istituti per le assicurazioni sociali.

Con decreti del Ministro per l'economia nazionale saranno stabilite per l'esercizio in corso, e, di volta in volta, per gli esercizi successivi, la misura del contributo a carico di ciascun istituto e le modalità e i termini per il suo versamento.

Gli istituti per le assicurazioni sociali verseranno anticipatamente al Tesoro, entro il 10 luglio di ciascun anno, l'importo presuntivo del rispettivo contributo per tutto l'esercizio finanziario, salvo conguaglio da farsi durante l'esercizio stesso, in rapporto alle effettive erogazioni delle spese di cui al primo comma.

Le somme versate dagli istituti saranno imputate ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata, ed il loro ammontare sarà, con decreti del Ministro per le finanze, inscritto annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale, nella rubrica « Lavoro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1924.
Atti del Governo, registro 222, *foglio* 53. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 3249.
Approvazione della convenzione per la costruzione delle opere di ampliamento del porto di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina;
Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione per la costruzione delle opere di ampliamento del porto di Livorno stipulata addì 28 novembre 1923 fra il Ministro per i lavori pubblici e il Ministro per le finanze in rappresentanza dello Stato e il Sindacato italiano costruzioni appalti marittimi (S. I. C. A. M.) rappresentato dal comm. ing. Carlo Roncoroni.

Art. 2.

Le dette opere di ampliamento del porto di Livorno, previste nel progetto di massima 16 maggio 1922 del Sindacato italiano costruzioni appalti marittimi (S. I. C. A. M.) a firma dell'ing. prof. Enrico Coen Cagli, riconosciuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 10 gennaio 1923 e quelle occorrenti per la creazione della annessa zona industriale, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 3.

Alle espropriazioni occorrenti nel territorio assegnato al nuovo Porto e all'annessa zona industriale sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 sul risanamento della città di Napoli. Le operazioni relative alle dette espropriazioni, che si effettueranno gradualmente a seconda del bisogno, saranno eseguite direttamente dal concessionario della costruzione che potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza delle zone e degli immobili da occupare approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Questi, sentito il Consiglio dei lavori pubblici, determinerà pure la somma, che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per le indennità di espropriazione e per altri eventuali risarcimenti, che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza, di cui sopra, equivale alla perizia, di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto dell'esecuzione delle opere, sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Il pagamento dei lavori contemplati nell'art. 1 dell'ammontare di L. 84,500,000 sarà effettuato nel modo qui appresso indicato.

Sulle somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nel quinquennio 1923-24 al 1927-28 saranno effettuati al concessionario, con imputazione al capitolo delle concessioni per opere portuali, pagamenti sino alla concorrenza delle seguenti cifre da cumularsi negli esercizi successivi qualora non si raggiunga il limite indicato di un esercizio precedente:

Esercizio 1923-24	. . . . .	L. 1,000,000
» 1924-25	. . . . .	L. 4,000,000
» 1925-26	. . . . .	L. 6,000,000
» 1926-27	. . . . .	L. 8,000,000
» 1927-28	. . . . .	L. 9,000,000

Le residuali L. 56,500,000 verrano pagate dal Ministero delle finanze nel modo seguente:

1° L. 12,675,000 corrispondenti alle quote di contributo a carico degli Enti locali e L. 4,225,000 che faranno carico

allo Stato invece che al comune di Livorno, come al successivo art. 5, in cinque rate di L. 3,380,000 ciascuna scadenti negli esercizi finanziari dal 1923-24 al 1927-28.

2° L. 39,600,000 in tre rate di L. 13,200,000 ciascuna scadenti negli esercizi 1928-29 al 1930-31. Saranno altresì corrisposti al Sindacato gli interessi del 6 % sulle somme contabilizzate e non pagate durante e al termine dell'esecuzione dei lavori con decorrenza dalla liquidazione. Tali interessi per la parte maturata a tutto il 30 giugno 1928 faranno carico al suindicato Capitolo del bilancio dei lavori pubblici e verranno pagati nel luglio 1928; l'altra parte graverà sugli stanziamenti del bilancio del Ministero delle finanze nel quale sarà iscritto apposito capitolo (categoria movimento di capitali) per imputarvi tanto le suddette L. 56,500,000 che gli interessi maturati dal 1° luglio 1928.

Art. 5.

I contributi delle Provincie interessate saranno versati all'Erario dello Stato in 20 annualità posticipate senza interessi a termini dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 542.

Il contributo del comune di Livorno sarà tuttavia limitato a L. 200,000 annue per il periodo di 20 anni senza interessi e sarà dal Comune stesso in tale periodo di tempo versato all'Erario dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1924 è imposta una tassa di L. 1.50 per ogni tonnellata metrica di merce imbarcata e sbarcata senza distinzione in ordine alla natura, al confezionamento ed allo imballaggio della merce stessa.

Detta tassa sarà accertata e riscossa a cura della Dogana di Livorno.

Art. 7.

I proventi delle tasse saranno devoluti all'Erario dello Stato a titolo di rifusione delle somme anticipate come allo art. 5 e dei relativi interessi fino all'anno 1859 e saranno inscritti in apposito capitolo del bilancio per l'entrata.

Art. 8.

La convenzione approvata col presente decreto sarà registrata col diritto fisso di L. 1000 e sarà esente dai diritti di segreteria.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 58. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 291.

Permuta, senza alcun onere da parte dello Stato, dell'immobile demaniale a Washington con un terreno adatto per la costruzione di una sede per quella Regia ambasciata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli interni e *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la permuta senza alcun onere da parte dello Stato dell'immobile demaniale a Washington con un terreno adatto per la costruzione di una sede per quella Regia ambasciata.

Art. 2.

Per tutti gli atti riguardanti la permuta di cui al precedente articolo è data facoltà di derogare alle norme vigenti in materia di contabilità di Stato e di opere pubbliche.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 56. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1924, n. 292.

Temporanea destinazione alla Corte di cassazione del Regno di altri quattro funzionari di cancelleria in aggiunta al numero stabilito dalla pianta organica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2618, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno ed aumento del deposito per il ricorso in cassazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Corte di cassazione del Regno possono essere destinati a prestare servizio, in aggiunta al numero stabilito dalla pianta organica, altri quattro funzionari di cancelleria.

L'aumento ha carattere puramente temporaneo e i posti di nuova istituzione dovranno essere assorbiti con le future vacanze non oltre due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 57. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 3248.
Esenzione dalle tasse postali per il carteggio ufficiale spedito in via ordinaria mediante francature, a mezzo di francobolli speciali, concessa all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e all'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 426 dell'11 febbraio 1923, riguardante la esenzione dalle tasse postali mediante francatura a mezzo di speciali francobolli, da concedersi ad enti, corpi ed istituti non a totale carico dello Stato per l'opera benefica che svolgono nel campo patriottico, scientifico, culturale od umanitario;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 9 luglio 1923, n. 1902, per la esecuzione del citato R. decreto;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli enti, corpi ed istituti qui sotto indicati ed organi dipendenti le cui spese non sono a totale carico dell'Erario, sono ammessi a godere dell'esenzione dalle tasse postali del carteggio ufficiale spedito in via ordinaria, mediante francatura a mezzo dei francobolli speciali di cui al R. decreto n. 426 dell'11 febbraio 1923 nei limiti e con le modalità stabilite nelle tabelle annesse al presente decreto.
1. Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
2. Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Art. 2.

Le concessioni di cui al precedente articolo saranno applicate con le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426, nonchè con le disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto 9 luglio 1923, n. 1902.

Art. 3.

Saranno quindi stanziate nel bilancio del Ministero sottoindicato le somme previste per la corresponsione all'Amministrazione delle poste ai sensi dell art. 5 del R. decreto n 426 dell'11 febbraio 1923, del valore facciale dei francobolli speciali effettivamente usati in conseguenza della concessione di cui al 1° articolo del presente decreto e precisamente:

Ministero delle finanze:

Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra	L. 120,000
Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra	» 450,000
Totale . .	L. 570,000

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 55. — GRANATA.

Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Enti, corpi ed istituti mittenti	Uffici, autorità ed enti con i quali possono corrispondere in via ordinaria	Modi di spedizione del carteggio ordinario
Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra (Comitato centrale):	Rappresentanze locali della Associazione. Autorità pubbliche. Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.	LC. PC.
Rappresentanze locali dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra (1):	Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra (Comitato centrale) fra loro. Autorità pubbliche. Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.	LC. PC.

(1) Le rappresentanze locali dell'Associazione hanno l'obbligo di comprovare l'identità mediante l'esibizione di opportuna lettera della Presidenza dell'Associazione predetta.

Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Enti, corpi ed istituti mittenti	Uffici, autorità ed enti con i quali possono corrispondere in via ordinaria	Modi di spedizione del carteggio ordinario
Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra:	Amministrazioni centrali. Comandi dell'arma dei carabinieri Reali. Comandi di Corpo d'armata territoriali. Comandi di deposito dei corpi. Comandi di distretto militare. Comandi di presidio militare. Direzione di sanità militare. Enti pubblici, associazioni, comitati ed istituti che hanno per iscopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero e comunque l'assistenza degli invalidi al lavoro in genere. Idem. idem., che hanno per iscopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero e comunque l'assistenza degli invalidi di guerra. Ispettori dell'industria e del lavoro. Ispettorato medico della industria e del lavoro. Ministeri. Prefetture. Sindaci dei comuni. Sottoprefetture.	LC. PC.
Rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.	Idem. idem.	LC. PC.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le poste ed i telegrafi:
COLONNA DI CESARÒ.

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1924.
Norme per la vigilanza della Camera agrumaria di Messina sulle fabbriche di acido citrico.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 492, il quale dispone che le norme per la vigilanza della Camera agrumaria sulle fabbriche di acido citrico e le relative sanzioni debbono essere stabilite con decreto Ministeriale;

Determina:

Art. 1.

Per il controllo sulle fabbriche di acido citrico, prescritto dall'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 492, si osserveranno le norme seguenti, in luogo di quelle stabilite con il decreto Ministeriale 26 novembre 1910, che resta abrogato.

Art. 2.

Gli esercenti di fabbriche di acido citrico esistenti nella circoscrizione della Camera agrumaria alla data della pubblicazione del presente decreto, dovranno presentare alla sede della Camera agrumaria, non più tardi del 15° giorno dopo la pubblicazione stessa, una dichiarazione accompagnata dalla pianta della fabbrica, contenenti le seguenti indicazioni:

a) il nome e cognome del fabbricante o di chi lo rappresenta in caso di assenza, ovvero la denominazione della Società ed il cognome ed il nome del suo legittimo rappresentante;

b) il Comune e la località precisa ove esiste la fabbrica;

c) i locali di cui la fabbrica si compone e l'uso al quale ciascuno è destinato, con riferimento alla pianta.

In particolar modo devono essere rilevati, indicandone le dimensioni, tutti i locali che sono o possono essere adibiti per magazzini e luoghi di deposito, sia del citrato di calce, dell'agro concentrato o dell'agrocruto, come dell'acido citrico, o di altri prodotti della fabbrica e delle relative materie prime.

I magazzini per l'acido citrico devono essere separati da quelli destinati rispettivamente per deposito del citrato di calce, dell'agrocotto ed eventualmene di altri prodotti della fabbrica.

Gli esercenti devono pure dichiarare se sono fabbricanti di citrato di calce, indicando in tal caso il luogo ove la fabbrica è posta e la sua potenzialità.

Art. 3.

Le fabbriche di acido citrico che s'impianteranno nella circoscrizione della Camera agrumaria, dopo la pubblicazione del presente decreto, dovranno, almeno un mese prima di iniziare la fabbricazione, fare alla sede della Camera agrumaria la dichiarazione di cui nel precedente articolo.

Art. 4.

La immissione nelle fabbriche di acido citrico del citrato di calce e dell'agrocotto, destinati alla fabbricazione dell'acido citrico, e non provenienti dalla Camera agrumaria, ma dal libero commercio o provenienti da fabbriche che lavorano per conto delle prime, deve essere accompagnata da una apposita licenza da rilasciarsi dalla predetta Camera su richiesta dell'interessato.

La licenza, che dovrà essere staccata da un bollettario in tre sezioni, dovrà contenere:

a) la denominazione ed ubicazione della fabbrica da cui la merce esce;

b) la denominazione e la ubicazione della fabbrica nella quale la merce viene immessa;

c) la quantità precisa in peso (lordo e netto), l'indicazione dell'imballaggio della materia da immettersi nella fabbrica, la via da percorrere, con la indicazione del mezzo di trasporto, la persona che dovrà eventualmente scortare la merce durante il trasporto, nel caso che la Camera lo disponga, e la durata della licenza ragguagliata al tempo strettamente indispensabile pel trasporto;

d) pel citrato di calce la indicazione dell'eseguito pagamento alla Camera agrumaria, della tassa di cui all'articolo 3, comma *a*) della legge 17 luglio 1910, n. 492, e R. decreto 18 aprile 1920, n. 595, quando si tratti di merce proveniente dal libero commercio, o dalla differenza fra il prezzo di vendita praticato dalla Camera, calcolato sulla base del 64 % di acido citrico, ed i tre quarti del prezzo minimo di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, quando si tratti di merce proveniente da fabbriche che lavorano per conto delle fabbriche di acido citrico;

e) per l'agrocotto la indicazione del pagamento alla Camera agrumaria della tassa di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2729.

Art. 5.

Appena avvenuta la immissione nella fabbrica della merce, la contromatrice della licenza dovrà essere restituita a cura dell'intestatario alla Camera agrumaria con la indicazione dei rispettivi magazzini in cui le varie merci sono state depositate, giusta le prescrizioni dell'art. 2.

Presso ogni magazzino, dove la fabbrica di acido citrico conservi materie prime o prodotto semi lavorato, o prodotto finito (acido citrico), deve essere tenuto un libro da cui risulti in ciascun giorno la quantità di merce esistente e le quantità immesse ed estratte. Consimili registri sono tenuti presso gli uffici della Camera agrumaria.

Le fabbriche di acido citrico devono di settimana in settimana, rimettere alla Camera agrumaria un prospetto da cui risultino per ogni singolo magazzino, le quantità di materie prime e di prodotti esistenti al principio del periodo, le quantità immesse ed estratte in ciascun giorno, la quantità esistente alla sera di ciascun sabato.

Il prospetto deve essere firmato dal rappresentante legale della ditta esercente.

Le indicazioni del prospetto devono essere conformi alle registrazioni dei libri dei magazzini.

Art. 6.

Nessuna partita di acido citrico sotto qualsiasi forma o denominazione può uscire dalla fabbrica se non sia accompagnata dalla prescritta licenza, rilasciata dalla Camera agrumaria, nella quale dovrà essere notato il luogo di destinazione ed il quantitativo preciso.

Art. 7.

Nel caso in cui fabbriche di acido citrico lavorino citrato di calcio ed agrocotto di loro produzione, la determinazione della quantità di materia prima adoperata è fatta in base alla quantità di acido citrico prodotto, ragguagliando ogni 100 chilogrammi di acido citrico a 165 chilogrammi di citrato di calce al titolo di 64%. La determinazione si esegue al momento in cui ciascuna partita di acido citrico prodotto viene immessa nei magazzini di deposito.

Art. 8.

Il primo ed il 15 di ogni mese il fabbricante ha obbligo di pagare alla Camera agrumaria la differenza tra il prezzo di vendita praticato dalla Camera ed i tre quarti del prezzo minimo di cui all'art. 3 del R. decreto legge 15 ottobre 1923, n. 2314, sulle quantità di acido citrico prodotto in eccesso a quello corrispondente alle materie prime, o acquistate presso la Camera agrumaria o da altra provenienza comprate, per le quali ultime il fabbricante, all'atto della loro immissione nella propria fabbrica, abbia pagata la tassa o la differenza di prezzo di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 4.

Ai fini della determinazione dell'eccesso, dall'acido citrico prodotto bisogna prima sottrarre tanta parte che corrisponda alle quantità di citrato o di agrocotto immesse dall'esterno nella fabbrica ed effettivamente lavorate. Il di più si considera come ottenuto dalla lavorazione di citrato o di agrocotto di propria produzione.

Il fabbricante che non paghi a tempo è tenuto agli interessi di mora del 5 per cento. Se la mora duri oltre un mese la Camera agrumaria, senza pregiudizio delle azioni che le spettano pel ricupero del suo credito, può ordinare la chiusura temporanea o definitiva della fabbrica di citrato o di agrocotto annessa alla fabbrica di acido citrico.

Art. 9.

Il fabbricante di acido citrico per le quantità di citrato di calce per le quali abbia già pagato, o all'atto dell'immissione del detto citrato o all'atto del deposito nei propri magazzini dello eccesso di acido citrico di cui all'articolo precedente, la differenza tra il prezzo di vendita praticato dalla Camera agrumaria ed i tre quarti del prezzo minimo di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, concorrerà alla fine dell'esercizio al riparto di cui all'art. 7 del R. decreto-legge succitato.

Art. 10.

Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche quando l'acido citrico sia prodotto direttamente dall'agrocrudo, senza previa combinazione con la calce.

Art. 11.

La Camera agrumaria esercita la vigilanza sulle fabbriche di acido citrico a mezzo dei suoi impiegati, di incaricati speciali di agenti di finanza e della forza pubblica.

I detti incaricati ed agenti hanno libero accesso negli spazi ed in qualsiasi locale della fabbrica che non sia destinato alla lavorazione ed al perfezionamento del prodotto.

Essi sono obbligati di riferire senza indugio alla Camera agrumaria, qualunque fatto o circostanza che sia irregolare o che possa dar luogo a sospetti.

Art. 12.

In ogni fabbrica di acido citrico deve esservi un locale convenientemente arredato per uso del personale di vigilanza.

Art. 13.

La Camera agrumaria ha la facoltà di vigilare per mezzo dei propri incaricati, o di agenti di finanza con ispezioni e verifiche, le fabbriche di acido citrico per accertare se i registri di magazzino siano regolarmente tenuti, e se le indicazioni periodiche prescritte dall'art. 5 siano state fornite in corrispondenza con la reale situazione dei magazzini.

Art. 14.

Gli agenti di finanza e gli agenti della forza pubblica ed il personale delle ferrovie invigilano le spedizioni sulle ferrovie e sui piroscafi e sugli altri mezzi di trasporto, per constatare se l'acido citrico ammesso al trasporto sia accompagnato dalla prescritta licenza.

Gli agenti di finanza hanno pure la facoltà di prelevare o per propria iniziativa o su richiesta della Camera agrumaria, campioni di altri prodotti della fabbrica di acido citrico, allo scopo di accertare eventualmente infrazioni alle norme del presente decreto.

Art. 15.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto saranno accertate dagli impiegati della Camera, dai suoi incaricati speciali, dagli agenti di finanza e dalla forza pubblica e sarà redatto apposito processo verbale.

La immissione clandestina di citrato di calce ed agrocotto, non passato per il tramite della Camera agrumaria è punita con sequestro della merce clandestinamente immessa nella fabbrica e con multa, per il citrato di calce, non inferiore al doppio nè superiore al quadruplo della tassa di cui all'art 3 comma *a*) della legge 17 luglio 1910, n. 492 e R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 595, e per l'agrocotto non inferiore al doppio nè superiore al quadruplo della tassa di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2729.

Allo stesso modo è punita ogni immissione od estrazione clandestina di acido citrico nei o dai magazzini di deposito nei casi preveduti dagli articoli 4 e 6, ragguagliando l'acido citrico o citrato di calce sulla base di 165 chilogrammi per ogni quintale di citrato.

Le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 2, 3, 5, saranno punite con la multa estensibile da L. 500 a L. 5000.

Art. 16.

Il 30 % della multa sarà devoluto all'accertatore della contravvenzione, il resto sarà accantonato dalla Camera agrumaria e destinato all'ammortamento anticipato del debito camerale.

Art. 17.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti ed andrà in vigore il quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 marzo 1924.

Il Ministro: CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

BOLLETTINO DELL'ESTRAZIONE

dei premi assegnati ai buoni del tesoro settennali.

PRIMA SERIE

autorizzata con R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1723

Sesta estrazione per la scadenza al 15 febbraio 1924

(effettuata nei giorni 7 e 8 detto mese)

1° premio di L. 100,000	N.	749965
2° » » » 50,000	»	223731
3° » » » 10,000	»	1335110

N. 4 premi di L. 5000 ciascuno

N. 841315	N. 681646	N. 1911494	N. 1692497

N. 593 premi di L. 1000 ciascuno.

77	2501	5385	6022	10431	11310
14026	21178	22842	25286	25697	26509
28695	29413	42799	43778	46138	50827
52254	53266	55725	59917	62612	63345
67985	76491	82296	84037	84915	88103
90462	90502	95181	105963	110038	111850
111999	114953	115618	123832	126401	127612
134767	137824	138472	138971	148996	149298
160954	161011	172031	172387	175268	175824
177378	181921	183116	183577	194589	197757
201527	203868	217373	218223	218437	219976
227244	228304	230871	231090	235646	239868
243305	246983	249400	261995	266503	268647
270346	272541	273584	274105	274336	283530
284685	284765	288267	290123	296536	296757
296981	298911	305153	311517	311545	324808
326659	327571	331601	334419	336278	336405
341893	350745	355209	356150	356515	357056
359124	362420	366083	368159	369507	372776
376268	377064	380253	38[illegible]983	395835	396429
399495	401214	402846	406143	409850	410635
411476	413950	416655	417596	418878	421496
425614	425948	436974	438292	439655	441917
450076	452070	457727	458887	462265	462473
464208	465384	465452	465594	465814	466852
469581	470211	474876	478174	486364	492335
496792	498172	498691	501057	503240	505484
507334	507737	509140	514053	524933	528409
528810	529146	535203	538460	538823	543425
546658	546700	547560	559701	566050	567161
567218	567664	572530	572591	584455	587583
591927	594853	606558	623431	627291	627341
631271	633708	633761	635165	635445	637847
639402	640535	644115	647324	650[illegible]71	650399
652390	655417	658403	661619	663182	663586
668176	670302	676488	678054	678545	678633
680465	682804	686388	688522	696201	701952
703152	704627	710809	713583	714557	715571
719453	726357	733115	733790	736220	736248
739546	739592	747722	752198	756977	769814
770429	773962	776064	777353	787198	792319
793940	795580	796102	801505	804136	804248
805257	822870	826928	828394	829384	832485
833000	833094	836812	837595	839893	841492
842521	845757	848153	848818	849823	849901
854207	854960	856430	858441	868126	871088
874466	874762	882693	886422	891165	893368
901435	902739	914637	928785	934155	937206
937685	938958	945384	948368	952965	958472
959560	973258	982314	984113	988164	993335
998083	998603	999725	1004450	1006527	1007067
1009257	1010197	1013118	1013248	1024877	1025642
1025983	1031205	1037701	1040484	1050518	1050035
1051353	1054737	1061381	1061426	1062940	1067803
1073370	1077071	1079303	1092806	1100391	1104975
1106181	1107336	1107533	1109240	1109348	1110222
1110850	1111298	1113880	1113886	1117541	1121258
1122079	1123938	1125333	1129332	1130832	1130848
1130952	1131189	1132823	1136686	1141314	1141392
1141641	1142213	1147319	1147614	1153636	1154782
1155219	1161521	1164584	1168383	1168677	1169653
1170678	1172880	1173268	1173308	1177022	1177093
1179307	1182795	1186870	1189351	1193272	1193752
1198894	1198985	1200144	1202564	1204736	1204880
1205356	1208354	1214386	1217148	1221161	1225158

1229460	1237472	1241700	1249784	1250922	1252514
1260206	1260321	1260410	1261973	1262258	1266518
1273817	1278680	1285047	1287624	1288851	1292385
1293307	1299193	1300865	1303910	1315544	1316824
1317600	1323567	1325588	1329919	1335922	1335970
1338100	1340008	1345888	1345624	1363659	1364290
1367608	1369911	1370357	1382100	1382942	1388294
1394125	1402307	1404508	1413834	1414445	1419297
1427277	1427508	1435960	1436276	1444043	1451130
1462612	1464921	1465226	1467776	1470406	1472129
1478687	1482350	1490275	1491879	1501685	1502665
1506305	1511041	1512539	1513975	1515558	1519612
1519892	1521340	1521414	1531495	1532210	1537591
1543431	1547077	1553135	1564006	1564760	1565340
1567649	1569490	1580695	1583956	1587487	1590771
[illegible]96986	1597502	1598709	1608402	1608856	1608975
[illegible]9805	1610594	1611222	1614698	1619458	1628048
[illegible]758	1634538	1643961	1646445	1655933	1661585
[illegible]81	1667165	1669710	1670993	1675079	1676144
[illegible]36	1683900	1687030	1691761	1696281	1699428
[illegible]22	1701461	1710536	1712134	1713639	1717652
[illegible]60	1730791	1730913	1735199	1736404	1745534
[illegible]56	1751354	1754215	1755997	1756663	1758718
[illegible]84	1763159	1766397	1768776	1776007	1776295
[illegible]02	1788044	1791518	1792074	1799152	1799658
[illegible]05	1803498	1810378	1814556	1820824	1826039
[illegible]33	1832483	1834886	1841565	1846464	1848711
[illegible]03	1852883	1853950	1860674	1868262	1869002
[illegible]75	1880519	1881154	1886941	1891988	1893700
[illegible]38	1899504	1901545	1902853	1910960	1914268
[illegible]37	1924162	1929399	1935645	1939950	1940231
[illegible]309	1949125	1950432	1952773	1954478	1964335
[illegible]74305	1976006	1976202	1976561	1978092	1982152
1080655	1990568	1990798	1994759	1997806	

SECONDA SERIE

autorizzata con R. decreto 8 settembre 1921, n. 1250

Quarta estrazione per la scadenza 15 *febbraio* 1924

(effettuata nei giorni 9 e 11 detto mese)

1° premio di L. 100,000 . . . . . . N. 1643766
2° » » » 50.000 . . . . » 506269
3° » » » 10,000 . . . . . . » 1292307

N. 4 *premi di L.* 5000 *ciascuno*

N. 1769940 N. 518361 N. 965454 N. 1822015

N. 593 *premi di L.* 1000 *ciascuno.*

311	2514	7072	8343	8944	11940
15407	17723	19372	19820	25118	36170
37071	38282	43837	46023	47430	52467
55862	62100	63293	64055	67921	71568
71883	73508	80377	82198	91629	92157
100050	102073	104994	111494	116932	121418
122824	130669	134673	135460	137601	138052
138720	155297	159577	160503	166012	173423
174979	175889	181347	187203	196593	199186
200024	200250	202213	205559	206342	210277
211100	217971	222484	225734	225984	229957
230896	237935	243033	243701	246630	254895
258725	260464	260969	262664	264538	264651
265618	266616	268733	269702	271934	273400
276902	282402	285496	287997	294597	295135
297902	300192	305761	308821	313581	328082
334205	338407	339147	342505	342620	344819
345831	346177	348940	355733	363568	369195
369236	371268	371901	375053	379197	390954
391244	393114	394514	394663	401988	405479
406039	408555	418312	419520	429141	435027
435126	436118	440202	443654	447321	449879
452219	452574	455677	459368	463249	469214
471862	473215	481094	481977	482686	491816
492646	494270	495774	498326	507344	511738
515907	516429	529428	531977	532417	533404
537131	537823	538046	540763	542119	542907
549138	550404	564037	566425	568398	571121
571816	572486	574059	577381	582705	585485
586891	588301	599295	601217	603663	610623
619755	619908	621162	664541	665456	674435
674483	676094	677203	682799	684184	687038
692326	694449	696236	696544	698526	701455
702303	702424	702615	707729	710734	713276
716138	722009	736661	740969	747853	754280
760853	765728	766016	769215	769592	769844
770369	776750	777928	788017	788225	790370
799684	802386	802626	803415	806019	810335
812982	814170	814348	815533	820671	826262
833625	835511	843394	844457	846976	849675
851375	853034	853092	861222	871541	874026
877345	884091	887796	897863	902645	905386
907260	907870	911478	914064	917090	923309
923439	932608	935243	936896	943762	944414
944639	953340	959668	963202	969501	971725
974564	976928	979290	979319	985065	986057
986415	986636	988437	990102	994200	1007696
1015399	1019818	1023410	1024149	1024777	1025210
1026155	1028052	1030442	1031308	1032592	1036325
1038191	1038223	1040436	1042165	1047959	1052603
1053249	1053897	1062476	1062906	1065486	1069096
1083955	1085756	1088594	1090963	1091863	1093474
1095089	1095895	1096523	1100109	1100272	1101688
1107356	1109511	1114137	1124375	1131575	1133779
1133920	1135408	1136397	1137138	1142453	1146392
1147312	1150556	1151248	1151504	1151796	1154120
1154153	1155318	1156597	1158463	1167196	1171872
1174078	1177024	1178921	1180636	1182965	1184927
1188743	1200050	1202291	1212553	1217193	1219585
1224409	1226210	1228725	1229811	1230388	1230937
1235440	1241771	1242688	1244165	1249690	1249986
1251225	1259142	1262647	1263231	1265039	1266554
1266818	1270386	1276698	1291211	1291451	1291671
1295437	1297543	1303906	1305794	1310052	1310246
1314136	1317063	1319992	1322016	1327935	1329028
1329556	1334012	1341438	1343003	1347488	1351330
1354577	1355036	1355110	1361112	1364663	1376156
1384918	1387642	1390282	1391061	1392309	1393487
1398463	1399152	1399242	1399320	1399542	1406290
1408939	1409374	1414393	1417923	1418387	1418947
1420698	1423523	1423585	1423985	1425102	1425217
1426563	1429559	1430509	1432783	1441212	1449803
1452181	1460886	1466956	1471019	1474943	1476858
1480325	1481888	1487772	1493829	1494893	1500499
1509413	1510419	1517422	1518984	1520817	1520958
1522013	1533225	1536019	1537434	1550830	1559242
1560686	1560742	1560836	1564844	1565770	1566295
1566785	1570386	1572624	1578173	1579840	1583021

*

1590452	1590992	1599412	1602365	1602481	1605247
1611030	1612437	1613235	1614874	1615180	1617120
1617795	1622319	1633972	1636615	1640506	1644376
1647420	1649733	1650209	1651000	1653871	1676595
1678284	1681054	1681066	1681286	1683448	1684172
1683625	1689162	1699630	1700690	1707276	1710104
1711053	1714336	1714467	1717530	1718091	1723761
1729656	1734275	1743535	1750467	1753771	1754123
1755770	1764644	1767790	1769320	1770628	1771385
1774139	1778095	1778232	1795914	1796585	1805518
1806738	1808697	1810308	1812902	1814493	1815438
1818070	1821441	1826419	1827618	1827792	1830287
1832771	1842134	1844212	1849270	1849320	1851271
1855172	1863174	1870048	1876319	1879003	1883312
1884466	1885991	1888582	1889442	1892027	1895660
1902058	1905082	1908829	1911097	1911199	1911993
1925755	1929299	1934841	1935870	1943713	1949348
1949510	1951293	1952100	1956096	1957091	1958097
1958100	1964238	1966979	1969144	1971205	1973457
1973872	1977611	1987464	1988587	1989348	1992860
1993058	1994256	1997038	1999195	1999877	

TERZA SERIE

autorizzata con R. decreto 19 febbraio 1922, n. 560

Terza estrazione per la scadenza al 15 febbraio 1924

(effettuata nel giorno 12 detto mese)

1° premio di L. 100,000 . . . . . . N. 664718
2° » » 50,000 . . . . . . » 1330415
3° » » 10,000 . . . . . . » 1228652

N. 4 premi di L. 5000 ciascuno

N. 1638646 N. 662603 N. 1713406 N. 1583122

N. 593 premi di L. 1000 ciascuno.

3952	5917	9640	11302	11528	12232
13239	14596	17829	25571	25617	31271
31882	37241	54029	56527	63583	67877
69346	69823	69930	74553	78387	80132
83085	88496	90173	92205	94850	98128
108602	115528	118177	119234	119706	134984
139470	139748	145790	145823	146691	149410
153953	154188	155769	162095	162647	168035
178651	179464	181192	181339	183653	186140
186311	186626	198701	199293	202764	205527
206629	207658	207835	213321	214355	216653
218346	229607	230728	231960	232314	235264
236349	236717	238462	238565	239078	239382
239668	248426	252120	254857	257398	257512
263128	271281	271694	278600	281131	281473
281727	283816	285943	290430	292318	303152
304009	306248	308961	309227	323466	326590
326890	330687	332855	339630	342697	342785
348697	351612	363750	363842	364815	366042
366986	368958	380475	381661	383106	391317
391875	394276	395278	395619	396204	396804
400407	403569	407480	409585	414011	418360
422679	425888	435572	440889	440980	448656
448964	451676	453355	458407	461478	472786
473826	477645	486931	495594	498878	509083
510136	511909	515191	516101	517337	517570
521171	525932	526514	528135	532186	535630
536233	537189	539365	540651	540778	549746
551084	553629	554841	561130	564626	572366
572828	579387	581026	583740	590433	590750
593406	597121	606091	618259	618927	624991
632330	633354	633638	635515	636067	640641
642614	642898	646643	647179	648420	648493
655224	659331	661825	663384	665539	671398
671998	675198	676423	686783	688636	690861
691390	694220	699432	705758	708196	715122
723351	731575	738177	740158	745222	749791
751769	756377	767511	777191	777342	784669
796249	807038	809391	816155	816402	823475
826423	829324	833008	833985	837264	837867
838670	842847	843277	843900	856373	86280[illegible]
864485	865356	871757	873771	875582	8928[illegible]
893516	898067	900142	902167	902824	903[illegible]
905900	914523	917221	921663	922490	928[illegible]
932768	933928	936917	937689	940489	94[illegible]
944692	946694	948026	948747	948874	95[illegible]
953654	957980	958508	961126	962215	96[illegible]
969022	971970	974238	974472	978351	98[illegible]
984132	985554	991474	1009299	1010789	101[illegible]
1021429	1023864	1025958	1028772	1036267	103[illegible]
1043090	1047896	1060246	1061222	1068759	107[illegible]
1078207	1078821	1079606	1086182	1086738	10[illegible]
1088595	1088715	1090988	1092753	1099695	11[illegible]
1103576	1113002	1113633	1120307	1122978	11[illegible]
1138121	1139883	1141491	1141720	1144090	11[illegible]
1153540	1172946	1175464	1178404	1178740	11[illegible]
1190050	1190889	1192022	1193284	1195061	1205[illegible]
1214612	1218695	1223906	1228064	1230055	1235361
1238689	1239251	1240920	1242223	1245279	1247332
1247641	1250945	1253635	1254363	1258310	1259367
1262841	1267797	1268106	1268606	1269575	1270482
1270675	1271786	1272450	1275886	1281483	1285387
1290705	1291621	1298704	1302615	1302842	1304862
1308484	1309304	1312331	1317472	1319008	1321140
1321619	1327503	1334887	1338059	1339259	1342581
1345758	1345784	1346278	1350655	1351037	1354257
1355590	1357995	1363858	1365196	1365556	1367852
1373424	1375732	1379553	1385327	1385333	1389537
1389715	1390759	1393718	1393890	1397050	1409898
1413746	1417264	1419093	1426392	1430952	1432671
1437685	1438566	1438693	1444523	1447974	1453064
1453100	1456087	1460165	1460413	1465751	1470246
1471348	1476811	1477608	1477863	1481446	1488242
1491550	1497609	1498928	1510731	1515525	1518798
1519001	1526218	1528560	1533645	1535880	1540440
1542451	1544038	1545370	1551851	1561111	1565869
1573981	1578672	1584147	1590001	1593288	1602967
1608109	1611960	1612103	1619731	1625155	1629194
1634770	1635110	1637357	1637873	1641464	1643254
1647018	1647338	1649460	1653380	1653439	1654912
1659773	1661273	1665132	1665994	1668272	1670627
1673751	1682549	1686624	1688144	1691248	1696274
1696582	1698200	1698655	1704899	1708430	1709363
1714875	1716080	1726111	1728503	1734226	1736312
1739646	1745265	1749687	1752095	1759273	1762003
1770504	1772969	1773405	1773970	1776104	1776258
1776314	1777385	1778119	1778833	1782934	1786133
1788952	1793420	1797158	1798713	1802482	1802790
1811099	1817064	1819479	1825204	1829104	1829309
1831878	1831902	1836981	1841089	1842067	1842912
1847463	1850315	1854383	1854843	1857404	1862764
1867355	1868997	1870826	1872583	1873460	1873808

1875618	1883554	1884103	1885692	1889025	1889329
1890740	1892028	1897578	1902591	1904110	1906170
1907682	1907691	1910868	1912850	1913966	1917890
1931283	1932585	1933549	1933759	1934947	1948643
1958421	1964536	1965163	1966378	1966425	1968604
1969759	1975652	1976173	1980601	1981169	1983391
1985014	1985148	1986229	1987345	1998223	

QUARTA SERIE

autorizzata con R. decreto 13 febbraio 1922, n. 560

Terza estrazione per la scadenza al 15 febbraio 1924

(effettuata nel giorno 14 detto mese)

1° premio di L. 100,000 . . . . . . N. 401326
2° » » » 50,000 . . . . . . » 597002
3° » » » 10,000 . . . . . . » 130606

N. 4 premi di L. 5000 ciascuno.

N. 1975630 N. 235923 N. 1038359 N. 698130

N. 593 premi di L. 1000 ciascuno.

2482	4331	9083	13726	20124	20222
23299	28168	31160	31616	35395	36358
37938	42728	42949	46436	48510	48753
53992	54312	54956	55760	57698	64109
67252	67400	68274	69167	78434	79732
82741	83713	84742	85622	85833	87625
88862	89790	93542	96249	97285	109407
110234	110318	111138	111157	111794	111964
113604	114656	116888	117057	117268	118952
124059	124728	128465	130103	130853	134209
141306	141909	145484	147521	151297	156996
165642	166194	169039	171499	174023	174336
177598	184334	185435	186061	186972	188580
190381	191156	196136	207518	208395	210879
213595	217077	221887	223329	225317	228670
229538	229580	232239	236254	239802	250545
253854	264614	265436	270794	285808	288486
289154	290096	299892	311377	315977	318909
320098	325719	326031	333822	338913	348282
348780	350289	359797	532229	361835	362677
363050	364864	366887	368022	368556	370293
379101	379857	394519	398738	401160	402831
403447	405611	409219	410908	414018	415219
419874	421550	423421	430038	431217	431930
433616	434055	434188	437600	441561	448822
456900	457993	458298	462615	432986	463105
463969	465424	466853	467974	468765	473742
486893	487007	490980	492411	494757	501108
515332	517757	518149	529060	529416	532724
536821	538422	544480	545208	547286	552236
557627	562169	566494	573658	574501	578686
579695	580570	580934	584260	584441	585452
589036	589858	591035	596425	599082	601760
607039	608295	608908	624016	629044	630420
632178	638658	642973	645982	646286	667300
667690	672078	673037	678574	679615	680363
687103	689437	693243	695439	698845	699199
701612	703716	713602	715696	717332	726050
726253	729834	730165	733092	742747	744861
744979	777364	780232	788375	788938	789000
800300	804537	804845	811812	815719	816362
819399	824241	824976	826119	835070	841310
848994	851858	852841	855345	861438	863979
864793	870310	873369	875822	876843	900728
900915	904472	907892	912810	913659	915159
915677	920716	926112	932278	935548	940716
940923	942757	946693	948197	950313	954169
954575	961091	961750	962439	964083	966776
969602	973333	976996	984854	986802	988169
992059	994497	996145	1002044	1004367	1013027
1013630	1015380	1017742	1021669	1033271	1014036
1045372	1046596	1049293	1051368	1053320	1073402
1074277	1075413	1075511	1075558	1080551	1087820
1091843	1102470	1103851	1113985	1114045	1114257
1120164	1123738	1129341	1130478	1131860	1136286
1136336	1137596	1142043	1150922	1157321	1160468
1166123	1168426	1176194	1178450	1185940	1187209
1189128	1189317	1191509	1192163	1195233	1196646
1197824	1198861	1198897	1202378	1209652	1209986
1210055	1212734	1224876	1228622	1228862	1235395
1235684	1239509	1243649	1246600	1247130	1247702
1248362	1249199	1251219	1252002	1253356	1257612
1257991	1260058	1266064	1273241	1276393	1276597
1276780	1288463	1290322	1302010	1317007	1321778
1322902	1323094	1327576	1323965	1336202	1344576
1348258	1354894	1359067	1367270	1370329	1372662
1373257	1375016	1378990	1379461	1385038	1388795
1394709	1396448	1398068	1398762	1399101	1402817
1403296	1403830	1409553	1411039	1414903	1420309
1421611	1429011	1430528	1432870	1433323	1439031
1439540	1444329	1445878	1446967	1448978	1449438
1456483	1459134	1463681	1467345	1469086	1470946
1471521	1474727	1477907	1481493	1486437	1488729
1493714	1498721	1501765	1503219	1509774	1511241
1514975	1518056	1520875	1525346	1528239	1529069
1530917	1538227	1540088	1540395	1540593	1541851
1541908	1543749	1543759	1544594	1544752	1547919
1554213	1556280	1557359	1559739	1563138	1536842
1571418	1572799	1583522	1588458	1596249	1596435
1596665	1597844	1602205	1615180	1617260	1637336
1638008	1644089	1645841	1646870	1647501	1648806
1649716	1656460	1659398	1664233	1668593	1670118
1676524	1676780	1677376	1678032	1681405	1681499
1681778	1684320	1685793	1683286	1688489	1690301
1690773	1693558	1695667	1698244	1699103	1699767
1700782	1703398	1704489	1704907	1714513	1727637
1728059	1728771	1730275	1730791	1731734	1733839
1735624	1736245	1743141	1744384	1745750	1747321
1763552	1771906	1772403	1772923	1775234	1781711
1783567	1791607	1792074	1795171	1796362	1798099
1799533	1807231	1810304	1817387	1822033	1827457
1830354	1832483	1841599	1848872	1850389	1854531
1872522	1874190	1875408	1876874	1877234	1879370
1879414	1883332	1883820	1887378	1892059	1892535
1894903	1898926	1901813	1903891	1908220	1909944
1913442	1913480	1915185	1919879	1922871	1926096
1930959	1937745	1938820	1938972	1939168	1945527
1951168	1953345	1955347	1955552	1958256	1968098
1980440	1980478	1980977	1987297	1998448	

Certificato conforme alle risultanze del relativo processo verbale.

Roma, 15 febbraio 1924.

p. *Il direttore generale*: ALINEI.

p. *Il direttore generale della divisione*: SESSA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data della ricevuta: 29 ottobre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione della ricevuta: Roverio Francesco di Stefano — Titoli del debito pubblico al portatore: 10 — Ammontare della rendita: L. 725 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1023 — Data della ricevuta: 18 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Caputo Arnolfo fu Michele — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 1400 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 557 — Data della ricevuta: 5 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Porto Maurizio — Intestazione della ricevuta: Carnevale Domenico per conto del comune di S. Remo — Titoli del debito pubblico al portatore: 4 — Ammontare della rendita: L. 410 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa averv interesse. che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 8 corr., in Azzio, provincia di Como, ed a Gaifana, provincia di Perugia, sono state attivate al servizio pubblico Ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 3ª e 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, li 12 marzo 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 62

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 13 marzo 1924.

	Media		Media
Parigi	100 89	Belgio	83 62
Londra	101 141	Olanda	8 80
Svizzera	407 01	Pesos oro	18 02
Spagna	300 —	Pesos carta	7 93
Berlino	—	New York	23 524
Vienna	0 033	Oro	453 90
Praga	68 475		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con god ento in corso
CONSOLIDATI	3 50 % netto (1906)	81 70
	3 50 % » (1902)	75 —
	3 00 % lordo	51 67
	5.00 % netto	95 70
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	81 24

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. Elenco N 30.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della réndita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	320489	15 —	*Bacci Luigi* fu Pietro, domiciliato in Orciano (Pesaro), vincolata.	*Bonci Luigi-Fortunato-Romolo* fu Pietro, domiciliato in Orciano (Pesaro), vincolata.
»	187836	1600 —	*Carcioni* Sebastiano fu Antonino, domiciliato a New York.	*Carcione* Sebastiano fu Antonino, domiciliato a New York.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa averv interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 febbraio 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.